



**Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Pisa e Livorno**

Alla c.a.
Soprintendente dott. arch. Valerio Tesi
sabap-pi@pec.cultura.gov.it
sabap-pi@cultura.gov.it

E p.c.

**Ministero della Cultura
Direzione Generale Educazione e Ricerca**

Alla c.a.
Direttore dott. Andrea De Pasquale
dg-eric@pec.cultura.gov.it

**Ministero della Cultura
Segretariato Generale**

Alla c.a.
Segretario Generale dott. Mario Turetta
sg@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Segnalazione criticità per Bando avente ad oggetto “Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno”

Premesso che l’Associazione Nazionale Archeologi (ANA) è l’associazione di categoria che riunisce e rappresenta gli archeologi operanti in Italia e tutela l’immagine e gli interessi della categoria professionale all’interno della società, e nel 2016 è stata riconosciuta dal Ministero



delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico) come Associazione Professionale ai sensi della L.n.4/2013 in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi. L'ANA monitora costantemente la correttezza dei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni in modo da garantire a tutti i professionisti una correttezza nella concorrenza professionale.

A tal fine l'Osservatorio Nazionale dei Bandi Archeologici, organo preposto al monitoraggio di tali bandi, ha rilevato, mediante istanza, alcune rilevanti criticità sul Bando da Codesta Soprintendenza emanato e di cui in oggetto.

Nel merito di quanto in esso riportato, si segnala che il bando non risulta correttamente formulato per quanto attiene alla "Categoria D". La figura richiesta, infatti, ovvero quella di "archeologo", è identificata dall'articolo 9-bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) come "***in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale***". Tali requisiti, genericamente indicati nel citato art. 9-bis, introdotto nel Codice ai sensi della Legge n. 110 del 2014, sono dettagliati all'interno del D.M. 244/2019, "Allegato 2", che della Legge n. 110/2014 costituisce decreto attuativo.

Richiamando l'art. 9-bis, per identificare i requisiti richiesti per la figura ricercata, occorre innanzitutto capire se essa avrà necessità di lavorare con poteri direttivi (incarichi di "direzione" dei lavori da eseguire) e/o coordinativi (incarichi di "coordinamento" dei lavori da eseguire) oppure se egli lavorerà sotto direzione e /o coordinamento di un altro archeologo in possesso dei requisiti di I fascia ai sensi del D.M. 244/2019.

Nel primo caso, la figura ricercata è formalmente corretta se "**in possesso dei requisiti di I fascia di cui al D.M. 244/2019**": solo la I fascia, infatti, può lavorare in autonomia con potere di firma sugli atti che produce e con poteri di direzione e coordinamento dei lavori che gli sono affidati.

Nel secondo caso, la figura ricercata è formalmente corretta se "**in possesso dei requisiti di II fascia di cui al D.M. 244/2019**": gli archeologi di II fascia, infatti, non avendo potere di direzione e/o coordinamento sui lavori da svolgere, hanno limitato potere di firma sugli atti che producono (che devono essere controllati e controfirmati da archeologo in possesso dei requisiti di I fascia).

Si sottolinea come richiedere solo il titolo di studio, sia esso riferibile alla I o alla II fascia, non sia sufficiente ad individuare alcuna figura professionale di cui all'art. 9-bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in quanto il titolo di studio nulla certifica a proposito della "*adeguata... esperienza professionale*" richiesta dal medesimo articolo 9-bis.



Ma anche richiedere l'esperienza professionale come si fa nel bando di cui all'oggetto della presente appare formalmente scorretto: il principio della *"adeguata... esperienza professionale"* contenuto nella Legge n. 110 del 2014 e nel D.M. 244/2019, Allegato 2, non è esclusivamente "qualitativo", ma anche "quantitativo": si stabilisce infatti che **per svolgere la professione di archeologo occorrono ALMENO 12 mesi di esperienza professionale.**

Sul bando, invece, compare inspiegabilmente solo la parte "qualitativa" dell'esperienza professionale richiesta ("esperienza relativa a scavi, indagini e ricerche archeologiche").

Solo il riferimento alle fasce di cui al D.M. 244/2019 fornisce garanzie rispetto all'esperienza professionale della figura richiesta, sia dal punto di vista quantitativo, che qualitativo.

Si avanza quindi la richiesta di modifica e integrazione del bando di cui all'oggetto della presente segnalazione, sostituendo la formulazione richiesta rispetto ai "titoli di studio" e alla "formazione professionale specifica" con il "possesso dei requisiti di I fascia ai sensi del D.M. 244/2019, Allegato 2" (oppure, nel caso, dei "requisiti di II fascia").

Si suggerisce, inoltre, come da intendimenti della Commissione Ministeriale di cui all'art. 10 del D.M. 244/2019 – Direzione Generale Educazione e Ricerca, di introdurre non solo la richiesta dei "requisiti" di I o II fascia, ma di aggiungere come requisito **"l'iscrizione agli elenchi dei professionisti di cui al D.M. 244/2019, categoria Archeologo"**. In questo modo, il candidato al posto di tutta la documentazione inerente i titoli di studio conseguiti e la documentazione professionale comprovata, potrà produrre alla Sua amministrazione unicamente l'attestazione di iscrizione ai suddetti elenchi, rilasciata dal Ministero della Cultura dopo verifica dei requisiti indicati (il che sgraverebbe i vostri uffici delle verifiche di rito, dato che esse sono già state condotte da altri uffici dello stesso Ministero della Cultura).

In virtù di quanto segnalato, al fine di consentire a Codesta Soprintendenza di *"adottare ogni utile iniziativa al fine consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché il corretto ed efficace svolgimento delle sue attività"*, **si richiede la revisione del bando, identificando i requisiti e i titoli richiesti, in maniera corretta rispetto alla normativa vigente.**

A tale proposito vogliamo ricordare che l'Associazione Nazionale Archeologi è a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza alle pubbliche amministrazioni, per la corretta



formulazione di avvisi pubblici in materia di conferimento di incarichi professionali nel settore dei Beni Culturali.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.

Roma, 14/05/2024

Alessandro Garrisi
Associazione Nazionale Archeologi
Presidente Nazionale

